

N. 00537/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00422/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2015, proposto da:

Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Pagano, Gianni Zgagliardich e Alberto Marconi, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Genova, Via Corsica, 21/18;

contro

Rina Services s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Corsica 10/4;

nei confronti di

Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ed Ernesto Carusotti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Giuliano Leuzzi, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

per l'annullamento

della nota 20.4.2015, con la quale RINA Services s.p.a ha consentito al CODACONS ed al sig. Ernesto Carusotti di accedere alla documentazione dagli stessi richiesta via p.e.c. in data 30.3.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rina Services s.p.a., di Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e di Ernesto Carusotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27.4.2015 Fincantieri s.p.a., in qualità di controinteressato al diritto di accesso, ha impugnato il provvedimento 20.4.2015, con il quale RINA Services s.p.a., ente pubblico che certifica la sicurezza delle navi passeggeri, ha consentito al CODACONS e al signor Ernesto Carusotti di accedere alla documentazione dagli stessi richiesta via p.e.c. in data 30.3.2015 e, segnatamente, alla versione integrale del documento contrassegnato dal n. 57 (intitolato: test memoranda per emergency shut down, relativo ai verbali delle prove effettuate ai fini del rilascio delle certificazioni obbligatorie per la nave da crociera "Costa Concordia") nell'elenco allegato al verbale di accesso agli atti del 6.2.2014, in cui il documento in questione è stato esibito soltanto per estratto e con una serie di omissis apposti dalla ricorrente Fincantieri.

Sostiene l'inammissibilità della richiesta di accesso per mancata impugnazione del diniego di accesso implicito nel verbale di accesso del 6.2.2015, nonché per violazione del giudicato discendente dalla sentenza di questo Tribunale 6.3.2015, n. 259.

Si sono costituiti in giudizio RINA Services s.p.a., il CODACONS ed il sig. Ernesto Carusotti, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 21.5.2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Sul merito della vicenda la Sezione si è già espressa con la citata sentenza n. 259/2015, affermando come le generiche esigenze di riservatezza di carattere industriale ex art. 24 comma 6 lett. d) L. n. 241/1990 opposte dalla ricorrente Fincantieri siano senz'altro recessive rispetto agli interessi di rango superiore sottesi alle istanze di accesso assentite dal RINA, secondo una valutazione che rimonta direttamente al legislatore (art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990).

A ciò deve aggiungersi che la normativa di cui alla legge 11.2.2015, n. 15, modificativa della legge n. 241/1990, comporta che debba ricomprendersi nel diritto di accesso – ex art. 22 comma 1 lett. a) L. n. 241/1990 - sia la visione che il rilascio di copia del documento, attesa l'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24, comma 2, lett. d), che, nella formulazione originaria della l. n. 241/1990, prevedeva invece, a tutela della riservatezza dei terzi, persone ed imprese, la possibilità di escludere il diritto d'accesso *"garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai*

procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".

Nel caso di specie, resta soltanto da chiarire come, dal verbale di accesso del 6.2.2015, non si evinca affatto un diniego espresso di RINA Services s.p.a. a rilasciare copia integrale del documento n. 57 (diniego che non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile, posto che il documento in questione è stato esibito soltanto in estratto), né una rinuncia delle parti istanti in tal senso.

D'altra parte, non è configurabile neppure una violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 259/2015, posto che essa ha avuto riguardo al solo doc. n. 63 dell'elenco, mentre, relativamente ai restanti documenti – tra i quali il n. 57 – il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si tratta di una decisione di rito che, come tale, è inidonea ad assumere efficacia di giudicato esterno, cioè a fare stato tra le parti anche in un giudizio diverso, qual è il presente.

Donde l'infondatezza del ricorso.

In accoglimento dell'istanza a verbale del legale di Fincantieri ex art. 89 c.p.c., deve peraltro disporsi la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria di costituzione del Codacons e di Ernesto Carusotti, e segnatamente dell'espressione "pura, semplice ed aperta malafede" a p. 2, dell'espressione "spudoratamente spalleggiata dal RINA in un gioco delle parti" a p. 3 e dell'espressione "combutta" a p. 6.

Si tratta di espressioni senz'altro irrilevanti, che superano il limite della convenienza processuale e sembrano piuttosto dettate da un inammissibile intento denigratorio della controparte, senza rispondere ad obiettive esigenze difensive.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Dispone la cancellazione delle espressioni offensive contenute nella memoria di costituzione del Codacons e di Ernesto Carusotti.

Condanna Fincantieri s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del RINA ed in € 3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dei controinteressati Codacons ed Ernesto Carusotti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)